

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINIO

TRA

I.F.O.L.D. - Istituto Formazione Lavoro Donne, con sede in Cagliari – via Peretti n. 1
C.F. 92021960924, P.IVA n. 02281090924 in seguito denominato più brevemente “Agenzia Formativa”, rappresentato dalla Legale Rappresentante Dott.ssa Andreina Siddu, domiciliata in tale sua qualità in Cagliari via Peretti 1.

E

ASL Oristano, con sede legale in via Carducci N 35 con C.F./Partita IVA 01258180957, d’ora in poi denominato “soggetto ospitante”, rappresentato dalla Direttrice Generale Dott.ssa Grazia Cattina ivi domiciliato per la sua carica.

PREMESSO

- Che la Regione Autonoma della Sardegna - Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza Sociale, ha autorizzato lo svolgimento di n. 1 edizione dei Corsi di Formazione Autofinanziati per il conseguimento della qualifica in “Operatore socio sanitario” e ha approvato l’Attività Formativa Autofinanziata per il Conseguimento della Qualifica (OSS) con un percorso Formativo di 1000 ore per il corso con Determinazione RAS Prot. N. 56659 Del 04/09/2025
- L’esecuzione delle proposte progettuali da svolgersi presso l’Agenzia Formativa I.F.O.L.D. Istituto Formazione Lavoro Donne sita in ORISTANO, c/o SILÌ – ORISTANO Via Paolo VI snc;

Tabella riepilogativa delle attività formative affidate OSS 1000 e Oss 350:

N	Codice Corso	Ore previste tirocinio Sanitario	Sede Formativa IFOLD	Numero allievi
1	86556/2024/IFOLD/ OSS1000/ORISTANO	225	SILÌ - ORISTANO	21

- Che l’Agenzia Formativa per la realizzazione del Tirocinio Sanitario ha necessità di inserire in Aziende Sanitarie gli allievi previsti nei corsi ;
- Che l’Agenzia Formativa per la realizzazione dei percorsi formativi ha necessità di avvalersi di collaborazione esterna a tempo determinato, regolata ai sensi dell’art. 9 della L.R. 02/03/1982, N° 7;

VISTO

- il D.M. n. 142 del 25.03.1998 “Regolamento recante norme di attuazione dei principi e dei criteri di cui all’art. 18 della legge 24.06.1997, n. 196, sui tirocini formativi e di orientamento”.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del Tirocinio che sarà svolto presso le strutture sanitarie dei Presidi Ospedalieri della ASL n. 5 di Oristano, secondo un piano finalizzato al raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto per il corso sotto indicato e avviato;

ART. 2

Il Soggetto Ospitante dispone di strutture, attrezzature e capacità organizzative idonee e si impegna a mettere a disposizione le stesse per la realizzazione del Tirocinio oggetto della presente convenzione;

Il Soggetto Ospitante si impegna a svolgere le funzioni di tutoraggio del Tirocinio Sanitario, per il tramite del servizio delle Professioni Sanitarie, presso i Presidi Ospedalieri della ASL n. 5 di Oristano.

I referenti tutors aziendali dovranno garantire ai tirocinanti la possibilità di fare esperienza presso i principali reparti della Struttura Ospedaliera, sotto la supervisione del personale dipendente coordinatore o altro personale allo scopo incaricato.

Ciò non deve comportare oneri aggiuntivi allo stesso personale dipendente.

Durante il periodo di tirocinio i tirocinanti avranno per Tutors i coordinatori infermieristici presso Unità Operative Aziendali indicate nel progetto formativo.

I Tutors aziendali avranno il compito di promuovere un ambiente formativo idoneo, favorendo l'accoglimento e l'inserimento del tirocinante e di informare e coinvolgere tutti gli operatori delle Unità Operative coinvolte nel Tirocinio.

ART. 3

Per la prestazione di Tirocinio, l'Agenzia Formativa si impegna a corrispondere al Soggetto ospitante un rimborso per un importo lordo comprensivo di IVA corrispondente a € 1,20 (uno/20) all'ora ad allievo. La prestazione verrà liquidata entro 60 gg dal termine del tirocinio, a seguito di rilascio di apposita fattura.

Il compenso su indicato verrà corrisposto solo relativamente alle ore effettivamente svolte dagli allievi. Il soggetto proponente si impegna a rendicontare le ore e le presenze svolte dai tirocinanti, a immediata conclusione dell'attività di tirocinio.

A conclusione del tirocinio l'Agenzia Formativa dovrà completare, firmare e timbrare una tabella predisposta e allegata al provvedimento autorizzativo del tirocinio, con tutte le ore svolte dai singoli tirocinanti. Successivamente la stessa sarà vidimata dal Servizio delle Professioni Sanitarie e inviata a tirocini@asloristano.it per la successiva rendicontazione ed emissione della fattura.

ART. 4

Il Tirocinio sanitario, che si configura come completamento del percorso formativo, non dovrà avere finalità produttive, salvo il tempo necessario al raggiungimento degli obiettivi didattici e formativi e di acquisizione delle conoscenze dei sistemi produttivi aziendali.

Per gli allievi tirocinanti inseriti nella struttura ospitante, in base alla presente convenzione, viene predisposto dall' Agenzia Formativa, un progetto formativo e di orientamento contenente:

- i nominativi degli allievi tirocinanti
- gli obiettivi e le modalità di svolgimento del tirocinio
- estremi assicurativi

ART.5

Gli allievi tirocinanti effettueranno, nelle giornate di presenza, un orario di tirocinio concordato con Il Soggetto Ospitante; i contenuti, i tempi, il calendario e la modalità di realizzazione del Tirocinio sono inseriti in uno specifico crono programma proposto dall'Agencia Formativa. La frequenza del tirocinio, presso i servizi individuati dal Servizio delle Professioni Sanitarie, deve svolgersi nell'arco temporale complessivo di 7 settimane; l'attività deve essere articolata in settimane di 5 giorni lavorativi. Gli allievi tirocinanti, pur essendo inseriti nelle normali attività, non parteciperanno interamente al processo produttivo, infatti non saranno tenuti a rispettare i ritmi straordinari di lavoro. L'Agencia Formativa" si impegna a fornire agli allievi in tirocinio le divise e calzature adeguate, nonché un cartellino di riconoscimento.

ART. 6

Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. d) della Legge 196/1997. I rapporti che Il Soggetto Ospitante intrattiene con i tirocinanti, ai sensi della presente convenzione, non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né precostituiscono promessa di assunzione. In ogni caso non deve configurarsi una situazione di subordinazione gerarchica del tirocinante nei confronti dell'Azienda.

ART.7

La realizzazione del tirocinio non comporterà per Il Soggetto Ospitante alcun onere finanziario, né obblighi di alcuna natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

ART.8

Durante il tirocinio, Il Soggetto Ospitante si impegna a garantire l'effettiva realizzazione del progetto formativo. La direzione dell'Agencia Formativa si riserva di interrompere in qualunque momento il tirocinio qualora non venga attuato nei modi e nei tempi previsti.

ART.8 BIS

Durante il periodo di svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, gli allievi tirocinanti sono tenuti a:

- Rispettare le norme disciplinari previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) e attenersi ai regolamenti e alle disposizioni interne dell'Ente ospitante;
- Svolgere con diligenza le attività previste dal progetto formativo;
- Mantenere un comportamento deontologicamente corretto, in particolare nei rapporti con i pazienti e con il personale aziendale;
- Rispettare il segreto professionale e la riservatezza su tutte le informazioni di cui vengano a conoscenza durante lo svolgimento delle attività;
- Attenersi scrupolosamente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, in conformità al Regolamento UE 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) e successive modificazioni, al D.Lgs. 196/2003 e successive modificazioni, nonché agli eventuali regolamenti e disposizioni aziendali, con particolare riferimento al corretto trattamento dei dati e all'esercizio dei diritti degli interessati.

Qualora il Soggetto ospitante rilevasse gravi mancanze o comportamenti scorretti da parte del tirocinante, potrà richiedere alla Direzione del Corso l'interruzione anticipata del tirocinio.

ART. 9

L'Agenzia Formativa assicura che, nell'espletamento dell'attività di tirocinio, gli allievi siano coperti da adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile contro terzi, nonché da polizza INAIL, copertura infortuni, contro gli eventuali rischi derivanti dall'espletamento del tirocinio.

L'invio delle relative polizze assicurative al Soggetto Ospitante rappresenta un requisito preliminare per l'autorizzazione del tirocinio.

In caso di infortunio dell'allievo/a, il Soggetto ospitante provvederà ad informare tempestivamente l'agenzia formativa.

ART. 10

La ASL n. 5 di Oristano, in qualità di "Titolare del trattamento dei dati personali", ai sensi dell'art. 4 del Regolamento (UE) 2016/679 "Regolamento generale sulla protezione dei dati", direttamente o tramite personale autorizzato, adeguatamente istruito, eseguirà il trattamento dei dati personali (dati anagrafici e contatti dei tirocinanti, nonché dati anagrafici e contatti del tutor) connesso alle attività oggetto della presente Convenzione per il tempo occorrente all'esecuzione della stessa. Il Titolare del trattamento (Ente Ospitante) nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679, in relazione all'attività di tirocinio, si impegna a nominare i tirocinanti quali autorizzati al trattamento e a fornire loro istruzioni relative alle operazioni sul trattamento dei dati personali. I tirocinanti si impegnano a mantenere la riservatezza sui dati e documenti dei quali abbiano conoscenza, possesso e detenzione, direttamente connessi e derivanti dallo svolgimento del tirocinio svolto, ed in particolare a rispettare quanto disposto dalla vigente normativa in materia di privacy (Regolamento (UE) 2016/679, D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii). nonché a mantenere un comportamento deontologicamente corretto.

•

ART. 10 BIS

Le Parti contraenti convengono di assolvere a tutti gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di igiene, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.I. n. 363/1998, si precisa quanto segue:

a) Obblighi dell'Agenzia Formativa:

- garantire che i tirocinanti abbiano preventivamente assolto agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, in relazione al livello di rischio alto, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., producendo idonea attestazione;
- farsi carico della sorveglianza sanitaria dei tirocinanti, provvedendo in particolare a:
 - ➔ effettuare gli accertamenti sanitari previsti dall'art. 41 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., finalizzati alla formulazione del giudizio di idoneità alla mansione specifica, comprensivi delle visite mediche ed eventuali indagini integrative;
 - ➔ rilasciare, per ciascun tirocinante, certificazione di *Idoneità alla mansione* a firma di un Medico Competente, iscritto all'albo ai sensi dell'art. 38, commi 1 e d-bis, del medesimo decreto;

b) Obblighi del Soggetto ospitante:

- garantire condizioni di igiene e sicurezza conformi alla normativa vigente;

- fornire ai tirocinanti ogni informazione utile in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

ART.11

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

ART.12

La presente convenzione entrerà in vigore alla data della sua sottoscrizione, da intendersi come la firma da parte dei rispettivi rappresentanti legali, successivamente alla pubblicazione nell'Albo Pretorio della ASL Oristano a seguito dell'approvazione dello schema mediante apposita deliberazione dirigenziale. Ha la durata del Tirocinio richiesto, deve svolgersi nell'arco temporale complessivo di 7 settimane. Per ciascun servizio assegnato, l'attività deve essere articolata in settimane di 5 giorni lavorativi.

Gli adempimenti autorizzativi relativi allo svolgimento dei tirocini potranno essere avviati esclusivamente dopo il perfezionamento del convenzionamento, in quanto costituiscono un iter autonomo e distinto.

ART.13

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15, comma 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificata dall'art. 6 del D. L. 179/2021, convertito in legge 221/2012. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 10-bis del D.L. n. 41 del 22.03.2021, convertito con modificazioni nella Legge n. 69 del 21.05.2021.

Il Soggetto Ospitante
ASL Oristano

Legale Rappresentante
Direttrice Generale
Grazia Cattina

Istituto Formazione
Lavoro Donne
I.FO.L.D.

Legale Rappresentante
Dott.ssa Andreina Siddu